



DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE

AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – Gennaio 2009



NORMATIVA STATALE

20 gennaio 2009 – Emanata la direttiva del Ministero dell'Interno sulla gestione della presenza dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano

La direttiva disciplina l'attuazione dell'**Accordo di cooperazione tra Italia e Romania** per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica entrato in vigore il 12 ottobre scorso e definisce nel dettaglio le **procedure operative** del processo di gestione dei programmi di identificazione e rientro in patria studiati per ciascun minore.

Scopo della direttiva è, dunque, garantire la tutela dei minori ed agevolare il loro rapido rientro in patria.

14.01.2009 – Pubblicata la circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 1/2009 con la quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 il regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari.

La circolare conferma le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda i settori lavorativi e le procedure in materia di accesso al lavoro subordinato. Pertanto, la richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione continua ad essere necessaria solo per l'assunzione di lavoratori rumeni e bulgari in alcuni particolari settori. Non sono previste restrizioni né procedure specifiche nei casi di lavoro autonomo, lavoro stagionale e lavoro subordinato nei seguenti settori: agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato.

05.12.2008 – Approvato il D.P.C.M. concernente il limite massimo di ingressi degli sportivi stranieri per la stagione agonistica 2008/2009.

Il decreto stabilisce in 1495 unità il limite massimo per l'ingresso di atleti extracomunitari interessati a svolgere attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita in Italia.

02.12.2008 – Pubblicata la Circolare dell'INPS - Direzione centrale Prestazioni n. 105, recante chiarimenti in merito ai nuovi requisiti in vigore dal 1° gennaio 2009 per la fruizione

dell'assegno sociale, così come stabilito dall'art. 20 co. 10 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La circolare dell'Inps chiarisce che con decorrenza dall'1.1.2009 l'assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

La normativa suddetta attiene alle nuove prestazioni liquidate con decorrenza a partire dall'1.1.2009.

In particolare, la nuova normativa interessa:

- a) i cittadini italiani;
 - b) gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti
 - c) gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, in possesso della carta di soggiorno, divenuto ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - d) i cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, che siano iscritti all'anagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 30/2007.
- Il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni si rileva dal titolo, rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti la prestazione hanno l'obbligo di presentare a corredo della relativa istanza

La circolare precisa inoltre, che:

1 – gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti, devono risultare, al momento della domanda, in possesso della documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o allo status di protezione sussidiaria;

2 - gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani, devono risultare, al momento della domanda, titolari:

- a) della carta di soggiorno rilasciata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 3 dell'8.1.2007 e valida fino alla scadenza o
- b) del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo introdotta dal citato d.lgs. 3/2007.

3 - i cittadini comunitari devono risultare, al momento della domanda:

- a) iscritti all'anagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 30/2007 ovvero
- b) titolari di carta di soggiorno CE non ancora scaduta ed ottenuta in base alle precedenti disposizioni normative (DPR n. 54/2002).

La circolare chiarisce, infine, che per tutti i richiedenti l'assegno sociale ed i titolari del medesimo, la residenza effettiva, stabile e continuativa rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale e per il mantenimento dello stesso.

Documenti correlati: con la circolare Inps n. 1 del 2 gennaio 2009 recante "Rinnovo delle pensioni per l'anno 2009", l'importo mensile per l'assegno sociale è stato rivalutato ad € 409,05. L'importo annuale dell'assegno sociale è quindi pari ad € 5.317,65 che diventa il parametro base da prendere come riferimento per il rinnovo del permesso di soggiorno, per il ricongiungimenti familiari e per l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari.



ATTIVITÀ PARLAMENTARE

15.01.2009 – Senato – Ripresa in Assemblea l'esame degli emendamenti al DDL n. 733 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

La conferenza dei capigruppo ha messo in calendario a partire dal 3 febbraio il seguito dell'esame del disegno di legge sulla sicurezza. Prima della sospensione, erano stati già approvati gli articoli che introducono il reato di immigrazione clandestina e che alzano a due anni (tre se si risiede all'estero) il termine per chiedere la cittadinanza per matrimonio, introducendo anche una tassa di 200 euro sulla relativa domanda.

Documenti correlati: per maggiori informazioni sul contenuto del decreto vedi focus n. 12

08.01.2008- Camera- 1° Commissione permanente (Affari costituzionale) – Ripreso l'esame dei DDL recanti norme in materia di cittadinanza (C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli e C. 1592 Cota)

Nel corso della seduta è stata consegnata agli atti della Commissione una nota del Governo recante chiarimenti in merito ad alcune richieste avanzate nel corso delle precedenti sedute. In sintesi la nota fa presente che:

Relativamente alle istanze di cittadinanza per matrimonio, la legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 8 stabilisce che il procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio deve concludersi entro e non oltre il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine è considerato perentorio per costante e consolidata giurisprudenza. L'articolo 6 della citata legge consente, infatti, solo nell'ipotesi di pendenza di un procedimento penale in cui il richiedente è imputato, di sospendere ope legis detto termine fino alla conclusione del procedimento stesso, con l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, le istanze tese ad ottenere il nostro status civitatis vengono seguite con particolare attenzione, proprio in considerazione del fatto che il superamento del cennato termine perentorio - anche in presenza di elementi di pericolosità per la sicurezza dello Stato - non rende possibile il rigetto dell'istanza stessa.

Relativamente alle istanze di cittadinanza per residenza: Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per residenza è anch'esso fissato in due anni ma, per consolidato orientamento della giurisprudenza, tale termine non riveste, invece, carattere di perentorietà. Il procedimento di concessione presenta un carattere di maggiore complessità rispetto al precedente, in quanto l'istruttoria è finalizzata a verificare sulla base di vari indici (reddito, stabilità dell'attività lavorativa, raggiungimento di un sufficiente grado di integrazione, assenza di motivi ostativi attinenti alla sicurezza e di precedenti penali) la coincidenza tra l'interesse del richiedente la cittadinanza e l'interesse pubblico. A tal riguardo, particolarmente rilevante è il parere espresso dalla Prefettura di competenza sull'effettivo grado di integrazione e di conoscenza della lingua italiana, nonché della posizione socio-economica dell'interessato; requisiti, questi, che vengono verificati anche attraverso un colloquio cui viene invitato il richiedente la cittadinanza, ai sensi delle disposizioni contenute nelle disposizioni ministeriali del 23 dicembre 1994 e del 7 novembre 1996. Peraltro, per quanto riguarda la situazione reddituale del richiedente, ove il reddito, nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza, non risultasse sufficiente, ne viene richiesta all'interessato l'attualizzazione, secondo le norme recate dalla circolare del 5 gennaio 2007. I tempi medi di conclusione del procedimento di cui trattasi si aggirano intorno ai tre anni, considerata anche la sospensione dei termini derivante dall'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che, come noto, impone all'amministrazione di comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dando, così, allo stesso la possibilità di formulare eventuali osservazioni.

18.12.2008 – Camera – 1° Commissione permanente (Affari costituzionale) – Iniziativa l'esame dell'A.C. n.1052 recante “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia”, presentato in data 15 maggio 2008.

Il DDL mira all'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta, con il compito di effettuare un'indagine sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia, in modo da offrire al legislatore una « fotografia » chiara della situazione, che consenta interventi normativi organici che, da un lato, mirino alla repressione della devianza e, dall'altro, garantiscano a queste comunità una corretta integrazione con il Paese in cui vivono.

Il DDL attribuisce alla Commissione il compito di valutare la congruità della normativa vigente, formulare proposte legislative tese a realizzare una più adeguata prevenzione ed un più efficace contrasto alle violazioni dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente.



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

14.01.2009 – Emessa dal Tribunale Amministrativo per il Lazio – sez. 1^ l'ordinanza n. 206 con cui è stata accolta in via cautelare la richiesta di sospensiva avverso il DPCM del 3 dicembre 2008 (Decreto flussi per il 2008), nella parte in cui ha introdotto il requisito della carta di soggiorno per le assunzioni da parte di datori di lavoro stranieri.

L'ordinanza specifica che “Le censure dedotte appaiono fondate, in particolare nella misura in cui evidenziano, da un lato, il contrasto con la fonte primaria della prescrizione che esige che i datori di lavoro stranieri siano in possesso della carta di soggiorno, laddove invece l'art.22 del d.lgs. n. 286 del 1998 si limita a fare riferimento allo straniero “regolarmente soggiornante” e, dall'altro, lo sviamento di potere determinato dal perseguimento di finalità estranee a quelle assegnate al c.d. “decreto flussi” dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998”.

Documenti correlati: per il testo del DPCM del 3 dicembre 2008 e la Circolare del Ministero dell'Interno del 5 dicembre 2008 vedi [focus n. 13](#).



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

14.01.2009 – Emessa dalla Corte Costituzionale la sentenza n. 11, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) – nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

In tale sentenza la Corte, richiamandosi ai principi già sanciti con la precedente sentenza n. 306/2008 in tema di indennità di accompagnamento, rileva l'intrinseca irragionevolezza del complesso normativo censurato e la disparità di trattamento che esso determina tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia. Tale irragionevolezza, già rilevata per l'indennità di accompagnamento, sussisterebbe a maggior ragione anche con riguardo alla pensione di inabilità. Mentre, infatti, l'indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo, la pensione di inabilità è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge. La subordinazione dell'attribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende, pertanto, ad avviso della Corte ancor più evidente l'intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio.

Documenti correlati: Per la sentenza n. 306/2008 vedi focus n. 9/2008.



EVENTI

20.12.2008 – Presentazione del “Progetto per la promozione dell’accesso della popolazione immigrata ai servizi sociosanitari e lo sviluppo delle attività di informazione ed orientamento socio-sanitario nelle ASL italiane”, promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP).

Il Progetto della durata di 18 mesi, si propone di favorire e potenziare l’interazione delle persone immigrate con i servizi socio-sanitari e gli operatori e rimuovere gli ostacoli all’accesso dei servizi sanitari, tenendo in conto le differenze culturali di provenienza delle diverse persone.

Il Progetto prevede, inoltre, la promozione dell’attività di informazione e orientamento socio sanitario nelle Asl italiane mediante la formazione e l’inserimento di mediatori linguistico-culturali.